

Identificativo Atto n. 781

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

ISTITUZIONE DELLA ZONA TAMPONE MN1 IN PROVINCIA DI MANTOVA PER LA  
PRODUZIONE DI SPECIE VEGETALI SENSIBILI AD ERWINIA AMYLOVORA, AI SENSI DEL  
D.LGS. 214/2005.

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA**  
**SERVIZI FITOSANITARI E ASSISTENZA ALLE IMPRESE**

Vista la direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 08 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva 2008/64/CE della Commissione del 27 giugno 2008, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.M. 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico "*Erwinia amylovora*" nel territorio della Repubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la l.r. 23 marzo 2004, n. 4 "Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che la direttiva 2008/64/CE ha modificato le zone protette da particolari organismi nocivi contenute negli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE determinando l'esclusione della provincia di Mantova dall'elenco delle zone protette contro l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al., agente del colpo di fuoco batterico;

Dato atto che la direttiva 2008/64/CE è applicabile dal 1° settembre 2008;

Considerato che l'introduzione e la circolazione nelle zone protette elencate nella direttiva 2000/29/CE, delle specie vegetali ospiti di *Erwinia amylovora* (*Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. and *Sorbus* L.), potrà avvenire solo qualora siano soddisfatte le disposizioni particolari previste nell'allegato IV, parte B, punto 21 della direttiva, incluso l'obbligo di accompagnare le spedizioni con lo specifico passaporto delle piante CE per zone protette (passaporto ZP);

Considerato che l'allegato IV, parte B, punto 21, del D. Lgs. n. 214/2005, in applicazione alla direttiva 2000/29/CE, prevede che per poter circolare nelle zone protette i vegetali ospiti di *Erwinia amylovora* debbono essere originari delle "zone protette" espressamente elencate, oppure debbono essere "ottenuti o, nel caso siano stati introdotti in una "zona tampone", debbono essere stati conservati per almeno sette mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo

vegetativo completo in un campo situato ad almeno 1 km all'interno del confine di una "zona tampone" delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 km<sup>2</sup>, dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al., a partire dai vegetali ivi coltivati";

Visto l'art. 50 del d.lgs. 214/2005 che affida ai Servizi fitosanitari regionali l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e consente la possibilità di prescrivere per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

Vista la dgr VIII/6749 dell'12 marzo 2008, che approva lo schema di convenzione per l'affidamento ad ERSAF delle attività gestionali e del Servizio fitosanitario sul territorio ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 33 del 28 dicembre 2007 e che prevede, al punto 3, in capo alla Direzione Generale Agricoltura l'applicazione delle disposizioni internazionali e comunitarie in materia fitosanitaria e l'istituzione delle zone fitosanitarie tutelate;

Ravvisata la necessità di individuare ufficialmente una zona tampone in Provincia di Mantova, ai sensi della normativa soprarichiamata, allo scopo di consentire la produzione e la commercializzazione delle specie sensibili con passaporto delle piante CE ZP;

Considerato che appare opportuno, nel corrente anno, finalizzare i controlli fitosanitari in zone tampone efficacemente controllabili entro i termini previsti dalla normativa, privilegiando i distretti produttivi e le aree specializzate nella produzione di piante ospiti sensibili anche sulla base delle richieste pervenute alla Direzione Generale Agricoltura;

Vista la richiesta del Centro Servizi Florovivaismo di Canneto sull'Oglio del 1° Agosto 2008, prot. M1. 2008.0017684 del 12/08/2008, con la quale si chiede l'istituzione di una zona tampone per il distretto vivaistico cannetese nei comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Commessaggio, Marcaria, Mariana Mantovana, Redonesco, San Martino dell'Argine;

Verificata la possibilità tecnica di istituire nell'area del distretto vivaistico cannetese una zona tampone con i seguenti limiti territoriali:

- Comuni di Acquanegra sul Chiese, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, tutto il territorio comunale;
- Comune di Asola: parte del territorio comunale, con esclusione ad Est dell'area delimitata dalla SP 68 fino allo "Scolo Tornapassolo" e da questo fino ai confini comunali;
- Comune di Mariana Mantovana: parte del territorio comunale, con esclusione ad Est dell'area delimitata dal vaso "Tartaro-Fabrezza";
- Comune di Redonesco: parte del territorio comunale, con esclusione ad Est dell'area

delimitata dal vaso “Tartaro Fuga” -fino alla SP 17-, dalla SP 17 -fino al vaso “Tartaro Fabrezza”-, e dal vaso “Tartaro Fabrezza” fino al confine comunale a Sud;

- Comune di Marcaria: parte del territorio comunale, con esclusione a Sud dell’area delimitata dal canale “Tartaro Fabbrezza” -fino alla SP 68- e dalla SP 68 fino al centro abitato di Marcaria e al confine comunale;
- San Martino dall’Argine: parte del territorio comunale, con esclusione della parte delimitata a Sud dalla SP 78 -fino a Via Giardino- e ad Ovest dalla Via Giardino fino al confine comunale;

Considerato che la zona tampone sopraindividuata, offre ampie garanzie sotto il profilo fitosanitario, in quanto in base alle risultanze dei controlli ufficiali agli atti del Servizio fitosanitario regionale -non essendosi riscontrati al suo interno negli ultimi 10 anni focolai di *Erwinia amylovora*- la stessa è qualificabile come: “*Pest Free Area*” ai sensi degli standard internazionali International Standard for Phytosanitary Measures ISPM: N° 4 “*Requirements for the establishment of Pest Free Areas*”, N° 8 “*Determination of pest status in an area*” e N° 29 “*Recognition of pest free areas and areas of low pest prevalence*” ;

Considerato che con decreto del Direttore Generale Agricoltura n. 3189 del 1° Aprile 2008 è stato definito, fra l’altro un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, ai sensi del D.M. 10 settembre 1999 n. 356 “Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica” e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che tale regime di lotta è attualmente in corso di attuazione, nella zona tampone delimitata, da parte del Servizio fitosanitario regionale presso l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), in attuazione al decreto dirigenziale n. 5248 del 21 maggio 2008 Piano Operativo 2008 “Monitoraggio Fitopatie” comprendente le attività di sorveglianza di *Erwinia amylovora*;

Considerato che il laboratorio del Servizio fitosanitario regionale è in grado di effettuare diagnosi su materiale sintomatico ed asintomatico per *Erwinia amylovora*, in applicazione agli specifici protocolli internazionali EPPO e alle procedure ISO EN 9001:2000, ed appare quindi fattibile eseguire il controllo analitico delle produzioni delle specie sensibili realizzate nei campi di produzione della zona tampone come previsto dall’allegato IV, parte B, punto 21, lett. dd) del D. Lgs. n. 214/2005;

Visto l’art. 17 della l.r.20 del 7 luglio 2008;

## DECRETA

- 1) Di dare atto che in applicazione alla direttiva 2008/64/CE la provincia di Mantova non è più inclusa nell'elenco delle zone protette nei riguardi dell'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al., agente del colpo di fuoco batterico;
- 2) Di dare comunicazione alle imprese con luoghi di produzione in provincia di Mantova, precedentemente autorizzate all'uso del passaporto CE ZP, che a partire dal 1° Settembre 2008 non è più consentito per i vegetali delle specie sensibili ad *Erwinia amylovora*, appartenenti ai generi *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L., elencate nell'allegato V, parte A, sezione II, del D.lgs. 214/2005, l'uso di tale passaporto nelle aree situate all'esterno di zone tampone ufficialmente istituite;
- 3) Di istituire ufficialmente in provincia di Mantova, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 214/2005, la zona tampone MN1, di superficie superiore ai 50 Km<sup>2</sup>, con i limiti territoriali riportati nella cartografia all. 1 al presente provvedimento (consultabile in dettaglio sul sito [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) al link servizio fitosanitario/zona tampone) così specificati:
  - Comuni di Acquanegra sul Chiese, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, tutto il territorio comunale;
  - Comune di Asola: parte del territorio comunale, con esclusione ad Est dell'area delimitata dalla SP 68 fino allo "Scolo Tornapassolo" e da questo fino ai confini comunali;
  - Comune di Mariana Mantovana: parte del territorio comunale, con esclusione ad Est dell'area delimitata dal vaso "Tartaro-Fabrezza";
  - Comune di RedonDESCO: parte del territorio comunale, con esclusione ad Est dell'area delimitata dal vaso "Tartaro Fuga" -fino alla SP 17-, dalla SP 17 -fino al vaso "Tartaro Fabrezza"-, e dal vaso "Tartaro Fabrezza" fino al confine comunale a Sud;
  - Comune di Marcaria: parte del territorio comunale, con esclusione a Sud dell'area delimitata dal canale "Tartaro Fabbrezza" -fino alla SP 68- e dalla SP 68 fino al centro abitato di Marcaria e al confine comunale;
  - San Martino dall'Argine: parte del territorio comunale, con esclusione della parte delimitata a Sud dalla SP 78 -fino a Via Giardino- e ad Ovest dalla Via Giardino fino al confine comunale;

- 4) di stabilire che l'istituzione di tale zona tampone avrà effetto dal 1° settembre 2008 e durata -salvo proroghe esplicite- fino al 31 marzo 2009;
- 5) di stabilire che le imprese con luoghi di produzione ricadenti in tale zona tampone dovranno fare richiesta di autorizzazione all'uso del Passaporto CE ZP, per le specie sensibili ad *Erwinia amylovora*, all'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), via Copernico, 38, 20124 Milano, utilizzando il mod. all. XII/A/B del D.lgs. 214/2005, integrato con le informazioni previste nella scheda particellare di cui all. 2;
- 6) di stabilire che l'autorizzazione all'uso del passaporto CE ZP per i campi di produzione siti in tale zona tampone è subordinato alla sussistenza delle condizioni previste nell'allegato IV, parte B, punto 21, lettere cc) e dd), della direttiva 2000/29/CE;
- 7) di prevedere che con distinto atto verranno definite le specifiche misure di profilassi fitosanitaria consentite dall'art. 50 del D.lgs. 214/2005;
- 8) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Il Dirigente della Struttura  
SERVIZI FITOSANITARI E ASSISTENZA  
ALLE IMPRESE

Vitaliano Peri